

BGer 2C_895/2022 vom 4. November 2022

Bundesgericht, 2022-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_895_2022

FR: TF 2C_895/2022 du 4 novembre 2022

IT: TF 2C_895/2022 del 4 novembre 2022

Erwägungen

E. 1

Il 20 settembre 2022 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un gravame presentato da A. _____, in materia di diniego del rinnovo di un permesso di dimora.

Domandando una restituzione del termine giusta l' art. 50 cpv. 1 LTF , con ricorso del 2 novembre 2022 (data del timbro postale), A. _____ ha impugnato questo giudizio davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento. Postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame e dell'assistenza giudiziaria.

E. 2.1

Giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF , il ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata. Per l' art. 44 cpv. 1 LTF , il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione; l' art. 48 cpv. 1 LTF precisa inoltre che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

In base all' art. 50 cpv. 1 LTF se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso.

E. 2.2

Il ricorrente indica che la decisione impugnata gli è stata notificata il 29 settembre 2022. In realtà, dall'estratto "Track and Trace" (tracciamento degli invii della Posta svizzera), risulta che la notifica è avvenuta due giorni prima, ovvero il 27 settembre 2022. Per rispettare il termine di trenta giorni previsto dall' art. 100 cpv. 1 LTF egli avrebbe quindi dovuto consegnare il proprio ricorso al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi il 27 ottobre 2022 (art. 48 cpv. 1 LTF ; primo giorno di decorrenza il 28 settembre e scadenza trenta giorni dopo). La consegna del ricorso alla Posta svizzera il 2 novembre 2022 è quindi tardivo.

Nel contempo, nemmeno vengono adottati motivi per prendere in considerazione una restituzione dei termini ai sensi dell' art. 50 cpv. 1 LTF . L'istanza presentata in tal senso non indica infatti nessun impedimento non colpevole di agire entro il termine stabilito (sul tema, cfr. la sentenza 2F_33/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 3).

E. 3

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3.1

Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile, poiché tardivo, e va deciso secondo la procedura di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

E. 3.2

La domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta in quanto il ricorso doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

E. 3.3

Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso diventa senza oggetto.

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 4

Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.

Losanna, 4 novembre 2022

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

Il Cancelliere: Savoldelli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.